

FINITE LE PROROGHE ALLA DISCIPLINA DELLE DISCARICHE (DLGS N.36 DEL 2003)

In data 30 giugno 2009, sono spirati tutti i termini di proroga relativi all'entrata in vigore della totalità delle disposizioni del **Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36**, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/Ce, sulla gestione delle discariche¹.

L'art.5 della Legge n.13/2009, entrata in vigore il giorno 2 marzo, ha posticipato al **30 giugno 2009** il termine, fissato dall'art. 17 del Dlgs 36/2003, entro il quale è possibile smaltire, non già nelle discariche esistenti bensì in quelle nuove: nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria. Viene concessa la possibilità al presidente di una regione o di una provincia autonoma di chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata al Ministero dell'ambiente, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009.

Si rammenta che il decreto 36, nel suo art. 17, contiene un **regime transitorio** per gli **impianti esistenti** in base al quale

“ Le discariche già autorizzate (e dunque **non certo quelle abusive che sono fisicamente esistenti ma non autorizzate**) alla data di entrata in vigore del decreto 36/2003, **possono continuare a ricevere, fino al 30 GIUGNO 2009, i rifiuti per cui sono state autorizzate.**

Tale ultimo termine è stato fissato dalla legge 13/2009, di conversione del Dl 208/2008, il quale aveva invece fissato tale termine al 31 dicembre 2009.

La medesima legge ha fissato nel **31 dicembre 2009 il termine entro il quale i rifiuti con "Pci" superiore ai 13mila kJ/kg previsti dall'articolo 6 del Dlgs 36/2003 non possono essere ammessi in discarica.**

Il termine di cui all'art.17, originariamente in scadenza al **16 luglio 2005**, è stato più volte prorogato con norme di legge, di recente con il comma 166 della **legge 24 dicembre 2007, n. 244** (Legge Finanziaria 2008) e infine con l'**art. 5 del Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente**(Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304).

¹ Per approfondimenti vedi B.Albertazzi “Guida commentata alla normativa ambientale”, E.P.C., 2008, pp.848

L'art. 17 dispone inoltre che, fino al **30 giugno 2009 (termine anch'esso modificato dalla legge 13/2009, e precedentemente fissato nel 31 dicembre 2009)**, sia possibile smaltire, non già nelle discariche esistenti bensì in quelle nuove: nelle discariche per **rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A²**; nelle discariche per **rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria³ e di II categoria, tipo B⁴**; nelle discariche per **rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C⁵ e terza categoria⁶**.

² E cioè, ai sensi del punto 4.2.3.1 della delibera del 1984:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

³ E cioè, ai sensi del punto 4.2.2 della delibera del 1984:

- rifiuti solidi urbani;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- fanghi non tossici e nocivi ai sensi del paragrafo 1.2., stabilizzati e palabili, derivanti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico provenienti esclusivamente da insediamenti civili, come definiti alla lettera b) dell'art.1-quater della [legge 8 ottobre 1976, n. 690](#), nonché fanghi con caratteristiche analoghe ai precedenti.

⁴ E cioè, ai sensi del punto 4.2.3.2 della delibera del 1984:

- rifiuti sia speciali che tossici nocivi, tal quali o trattati a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi fra 9 e 20 e 24, 25, 27 e 28 dell'[allegato](#) al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL determinate ai sensi del par. 1.2 punto 1), e che, sottoposti alle prove di cessione di cui al par. 6.2, diano un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla [tabella A](#) della legge n. 319/1976, e successive modifiche, per i metalli compresi nell'[allegato](#) al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

⁵ E cioè, ai sensi del punto 4.2.3.3 della delibera del 1984:

- i rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; nel caso trattasi di fanghi, questi devono essere stabilizzati e palabili;

- tutti i rifiuti tossici o nocivi, tal quale o trattati, ad eccezione di quelli contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9 ÷ 20 e 24, 25, 27, 28 dell'[allegato](#) al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori a 10 volte le rispettive CL.

In ogni caso non possono essere smaltiti in discariche di seconda categoria di Tipo C i seguenti tipi di rifiuti:

- infiammabili, aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 °C;
- comburenti;
- in grado di reagire pericolosamente con l'acqua o con acidi e basi deboli, con sviluppo di gas e vapori tossici e/o infiammabili;
- liquidi;

Quanto sopra previsto poteva avvenire solo **a condizione che fossero rispettati le prescrizioni ed i limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84**, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni,

Le discariche che possono essere considerate **“nuove”** sono **solo quelle che sono entrate in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto 36/2003**.

⁶ E cioè, ai sensi del punto 4.2.4 della delibera del 1984:
- rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi fra 9 e 20 e 24, 25, 27, 28 di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni > 10 CL, per i quali non risultino adottabili diversi e adeguati sistemi di smaltimento.